

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

24.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 30 GIUGNO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CROLLALANZA**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada (1437)	376		
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> .			
Modificazioni al Regio decreto-legge 8 gennaio 1931-IX, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1440)	376		
HIVER, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, JANNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le comunicazioni</i> , MORELLI BASILIDE, MAFFEZZOLI, LEMBO.			
Norme espropriative per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia (1441)	377		
BETTI, <i>Relatore</i> .			
Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Sassari, e delle relative norme di attuazione (1442)	377		
ASCIONE, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, GORLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> , VASELLI ROMOLO, SCHIASSI, LEMBO.			
Approvazione della convenzione stipulata il 12 maggio 1941-XIX con la Società anonima di navigazione «La Meridionale», modificativa di quella in data 23 aprile 1940-XVIII, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) (1451)	379		
CAO DI SAN MARCO, <i>Relatore</i> .			
		Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per integrazione del finanziamento per lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. (1458)	379
		BRENNNA, <i>Relatore</i> , GORLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> .	
		Proroghe di termini di ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità (1459)	380
		GIORDANI, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 10.30.

(Sono presenti il *Ministro dei lavori pubblici*, Gorla, e i *Sottosegretari di Stato per le comunicazioni*, De Marsanich e Jannelli).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Agazzi, Chiesa, Lauro e Rizzo di Grado; è assente per mobilitazione il Consigliere nazionale Klinger; è assente giustificato il Consigliere nazionale Pezzuto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CRO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada. (1437)

PRESIDENTE riferisce sul disegno di legge in luogo del Relatore Consigliere nazionale Rampone, assente, rilevando che il provvedimento prevede l'aumento dell'organico della Milizia nazionale della strada in rapporto alle accresciute esigenze dei complessi servizi ad essa affidati e al fatto che molti elementi sono stati forniti, nell'attuale situazione di carattere eccezionale, all'Esercito. Si tratta di un aumento complessivo di 205 unità tra ufficiali, sottufficiali e militi di questa specialità che si è già resa veramente benemerita.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 8 gennaio 1931-IX, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione. (1440)

HIVER, *Relatore*, osserva che il disegno di legge tende a completare e a coordinare le disposizioni del Regolamento allegato al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, che, all'articolo 28, dispone che l'indennità liquidata per infortunio sul lavoro possa essere corrisposta in capitale, con quelle del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, il quale stabilisce che tale indennità debba essere pagata soltanto sotto forma di rendita.

Nel complesso il provvedimento, che risponde ai voti espressi dalle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, merita di essere approvato, con alcune modificazioni che si riserva di proporre in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

HIVER, *Relatore*, all'articolo 1, comma 4^o, farebbe un richiamo al Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, che stabilisce i periodi nei quali possono essere chieste le variazioni della rendita in seguito a peggioramento o miglioramento delle condizioni fisiche dell'infortunato.

Propone di aggiungere, dopo le parole: « peggioramento o miglioramento delle condizioni fisiche dell'infortunato », le altre: « in seguito alle visite di revisione previste dal citato Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765 ».

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, pur ritenendo non del tutto necessaria l'aggiunta proposta, poichè nell'articolo 1 si fa espresso riferimento al Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, non ha difficoltà ad accettarla.

(Si approvano l'articolo 1, così modificato, e gli articoli 2, 3 e 4).

MORELLI BASILIDE propone che all'articolo 5, comma terzo, sia soppresso l'inciso: « quando le condizioni della Cassa lo consentano ». Ricorda in proposito che, in seguito ad accordi interconfederali, tutti i lavoratori dell'industria dei trasporti, compresi quelli delle ferrovie e delle tramvie, e le persone delle loro famiglie debbono usufruire dell'assistenza per malattie. Non si può, pertanto, nell'attuale situazione contrattuale, subordinare l'assistenza stessa alle condizioni della Cassa, come era previsto dal Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148. Si tratta di una questione ormai superata.

MAFFEZZOLI manterrebbe l'inciso: « quando le condizioni della Cassa lo consentano », perchè può accadere che la Cassa non abbia la possibilità di estendere l'assistenza anche alle famiglie dei lavoratori.

PRESIDENTE osserva che molte volte, quando il numero delle persone da assistere supera un certo limite, la Cassa soccorso chiede contributi ai datori di lavoro.

MORELLI BASILIDE chiarisce che gli accordi interconfederali, cui prima ha accennato, hanno stabilito dei contributi supplementari per assicurare l'assistenza e la cura ospedaliera, medico-farmaceutica e chirurgica ai lavoratori ed alle loro famiglie.

Tale assistenza si attua al di fuori delle possibilità della Cassa soccorso. Quindi ritiene fuor di luogo l'inciso in discussione.

LEMBO osserva che l'accordo interconfederale, al quale si riferisce il camerata Morelli, per l'estensione dell'assistenza alle famiglie degli agenti è in atto nel settore della industria. Domanda se i fondi per l'assistenza alle famiglie sono amministrati dalla Cassa soccorso o dalla Federazione delle casse mutue dell'industria.

MORELLI BASILIDE precisa che i fondi saranno amministrati dalla Federazione delle casse mutue dell'industria o dalle Casse

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

soccorso in conformità di accordi in corso di stipulazione.

LEMBO rileva che l'articolo 5 si riferisce alla Cassa soccorso la quale, allo stato attuale, provvede all'assistenza degli agenti. All'assistenza delle famiglie provvede un altro istituto. Quindi la proposta del camerata Morelli dovrebbe essere accolta, per evitare che si possa presumere la possibilità che la Cassa soccorso estenda l'assistenza anche ai familiari degli agenti, per i quali — come si è detto — provvede la Federazione delle casse mutue.

MAFFEZZOLI rileva che le Casse soccorso del personale delle ferrovie e delle tramvie sono rette da norme diverse, e nulla hanno da vedere con le casse di cui parla il camerata Morelli.

MORELLI BASILIDE chiarisce che c'è un coordinamento in corso tra le Casse soccorso regolate dal provvedimento in esame e l'assistenza malattia dell'industria. Ora se durante tale coordinamento si dice all'articolo 5: « quando le condizioni della Cassa lo consentano », si va incontro a maggiori difficoltà nell'estensione dell'assistenza ai familiari. In sostanza, vi è la preoccupazione che con il contributo normale del 3 per cento non si riesca a estendere l'assistenza ai familiari; ma, poichè vi è un contributo obbligatorio suppletivo, non vi dovrebbero essere dubbi in proposito.

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, dichiara di accettare la soppressione proposta dal camerata Morelli.

(*Si approva l'articolo 5 con la soppressione delle parole: « quando le condizioni della Cassa lo consentano » — Si approvano anche gli articoli 6 e 7).*

MORELLI BASILIDE avverte che, in sede di elaborazione del provvedimento, era stato proposto dall'organizzazione dei lavoratori che le Casse di soccorso aziendali, le quali hanno cospicui fondi, li trasferissero presso qualche Istituto finanziario, per evitare che, come talvolta è accaduto, in momenti di crisi vadano completamente perduti.

La presenza del denaro liquido nelle Casse delle aziende non è, in sostanza, consigliabile per i pericoli cui può essere esposto. Si osservò, peraltro, da parte del Ministero delle comunicazioni che non era opportuno sottrarre alle aziende somme sulle quali pagano gli interessi del 4 per cento e che sono certamente utili all'esercizio dei trasporti.

Ora, tenuto conto che le Casse di soccorso sono enti autonomi e sono amministrate dalle

rappresentanze sindacali, vorrebbe proporre, dopo l'articolo 7, una norma aggiuntiva così formulata: « I fondi di riserva delle Casse di soccorso debbono essere depositati presso Istituti bancari di diritto pubblico ed intestati all'Amministrazione delle singole Casse, che ne disporrà nelle dovute forme statutarie e di legge ».

JANNELLI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, riconosce la fondatezza dei rilievi del camerata Morelli e accetta la norma come raccomandazione.

(*Si approva l'articolo 8).*

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Norme espropriative per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia. (1441)

BETTI, *Relatore*, ricorda che col 31 agosto 1940-XIII ha cessato la propria attività l'ufficio speciale di Palermo per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia. Però, con la cessazione di questa attività non è venuta a coincidere la completa ultimazione dei lavori, nè la definizione di molte pratiche espropriative. Questi compiti sono stati affidati all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione di Palermo. Il disegno di legge in esame ha lo scopo di attribuire alle stime espropriative di detto Ispettorato lo stesso valore e gli stessi effetti della perizia giudiziaria prevista dall'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità. Pertanto ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*)

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Sassari, e delle relative norme di attuazione. (1442)

ASCIONE, *Relatore*, rileva che il disegno di legge mira a disciplinare l'esecuzione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Sassari, predisposto dal comune, che si propone la graduale attuazione di esso in rapporto alle

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

proprie disponibilità di bilancio, mediante appositi stralci. Sono dettate anche norme ormai sancite dalla prassi, relative alla determinazione delle indennità di espropriazione. Ritiene che il provvedimento debba essere senz'altro approvato.

VASELLI ROMOLO chiede che sia sospesa l'approvazione del disegno di legge per tre motivi.

Primo: esiste una Commissione che sta lavorando alacremente per la unificazione delle leggi sui piani regolatori, sulle procedure di espropriazione e su quanto forma oggetto del complesso delle norme per i piani regolatori, che dovranno essere eguali in tutto il Regno. Sarebbe, pertanto, consigliabile la sospensione di provvedimenti che potrebbero risultare in contrasto con le conclusioni della suddetta Commissione, in attesa che tutta la materia sia organicamente sistemata.

Secondo: non sembra inopportuno rilevare che molti Comuni, per l'attuazione di piani regolatori e di opere straordinarie, hanno contratto debiti che poi non sono in grado di pagare con le disponibilità di bilancio. Accade, difatti, che parecchi Comuni, attraverso la Banca del lavoro, stanno, col consenso del Ministero delle finanze, mettendo in liquidazione i loro debiti al 50 e al 60 per cento. Si deve, a suo avviso, porre riparo a un simile stato di cose, poichè è inammissibile che amministrazioni pubbliche non facciano onore ai loro impegni e come un privato qualunque vadano ai concordati. Se così avvenisse, non si verificherebbe il caso che un grande Comune stia liquidando o tentando di liquidare 80 milioni di debiti con 52 milioni, con danno dei cittadini che hanno eseguito opere e forniture.

Terzo: è da considerare che con l'approvazione del disegno di legge in esame si autorizza il Comune di Sassari — e così gli altri, se non si frena questo gettito di approvazioni di piani regolatori — a mettere in esecuzione le opere in un momento in cui, anche in Sardegna, vi sono enormi difficoltà per l'approvvigionamento di materie prime. Pensa, in proposito, che il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe usare in maniera più vasta della facoltà concessa dalla legge di far sospendere i lavori che non presentino carattere di urgenza.

SCHIASSI è d'avviso che data la speciale situazione di Sassari, per cui interi rioni hanno bisogno di essere bonificati, il disegno di legge meriti di essere approvato.

ASCIONE, *Relatore*, non crede che le ragioni esposte dal camerata Vaselli siano

tali da giustificare la proposta di sospendere l'approvazione del piano regolatore della città di Sassari. Il disegno di legge prevede la presentazione graduale di stralci di lavori da essere sottoposti all'esame del Ministero competente.

Si viene, in tal modo, ad ovviare alle preoccupazioni del camerata Vaselli.

Quanto alle condizioni igieniche di Sassari, alle quali ha accennato il camerata Schiassi, il Ministro dei lavori pubblici, in una recente visita, ha potuto rendersi conto della necessità di opere radicali.

PRESIDENTE. Fra l'altro, le carceri sono ubicate nel cuore della città di Sassari.

ASCIONE, *Relatore*. In ordine alle norme generali che saranno dettate dalla Commissione che sta esaminando la materia dei piani regolatori è evidente che i piani regolatori già in attuazione dovranno uniformarsi ad esse.

Conclude affermando l'opportunità che il disegno di legge sia approvato.

LEMBO ricorda che la Commissione ha approvato recentemente i piani regolatori di altre città. Non crede che si debba usare un diverso trattamento alla città di Sassari.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, osserva che effettivamente, da un punto di vista formale, la situazione odierna è particolarmente inadatta per affrontare nuovi lavori, cosicchè lo stesso programma dei 4 miliardi è stato accantonato. Però, le osservazioni del camerata Vaselli hanno, a suo avviso, una portata più formale che sostanziale.

Non v'è dubbio che quando la legge sui piani regolatori, che si sta studiando, sarà varata, dovranno essere orientati verso nuove direttive non soltanto il piano regolatore oggi in discussione, o altri che attualmente sono in esame da parte dei Corpi consultivi, ma anche quelli di molte città approvati negli ultimi dodici anni.

È però da chiedersi quando la legge urbanistica, vivamente attesa, e di cui il Presidente camerata Crollanza prese otto o nove anni fa l'iniziativa, potrà, nonostante ogni buon volere, arrivare in porto, tenuto conto soprattutto che essa tocca la materia importantissima degli espropri, la quale deve essere disciplinata in una legge speciale.

Convieni ricordare che tale legge è stata parecchie volte studiata; ma, per le molteplicità degli interessi che involge, non si è finora giunti ad una soluzione definitiva.

In sostanza non si è ancora trovata una formula migliore di quella del 1865, sia pure

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

corretta dal sistema per la determinazione delle indennità, basato sulla media tra il valore venale e l'imponibile catastale, capitalizzato al saggio dal 3.50 per cento al 7 per cento.

È opportuno, in una tale situazione, sospendere l'approvazione di tutti i piani regolatori? Non crede che, malgrado il momento sia particolarmente difficile, si possa rispondere in senso affermativo.

Per quanto riguarda la città di Sassari è da rilevare che le opere di sventramento sono state già iniziate e quindi, approvando il disegno di legge in esame, si viene a dare una sanatoria a uno stato di fatto già esistente.

Del resto, il camerata Vaselli può essere tranquillo che i reggitori del comune di Sassari e le autorità tutorie non vorranno in questo momento mettere sul tappeto delle questioni che non possono essere risolte.

Non ritiene, in conclusione, di accogliere la proposta di sospendere l'approvazione del disegno di legge.

VASELLI ROMOLO dopo le dichiarazioni del Ministro dei lavori pubblici, trasforma in raccomandazione la sua proposta, nel senso che, qualora non vi siano particolari motivi di urgenza, si eviti, non soltanto in materia di piani regolatori, di costruire nuove opere pubbliche ma anche di autorizzare opere private, in quanto solo così si potrà avere sul mercato il quantitativo di materiali e trasporti necessari alla esecuzione di opere urgenti e militari, evitandosi gli accaparramenti che fanno salire i prezzi.

PRESIDENTE prende atto della raccomandazione.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione stipulata il 2 maggio 1941-XIX con la Società anonima di navigazione « La Meridionale », modificativa di quella in data 23 aprile 1940-XVIII, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria). (1451)

CAO DI SAN MARCO. *Relatore.* ricorda che una clausola della convenzione 23 aprile 1940-XVIII con la Società di navigazione

« La Meridionale », approvata con legge 25 agosto stesso anno, n. 1301, stabiliva che, in un termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge (24 settembre 1940-XVIII), dovessero essere compiuti alcuni lavori di riparazione ad alcuni piroscafi della flotta della Società stessa, con la comminatoria di una penalità di lire 500 per ogni giorno di ritardo.

La Società ha eseguito tali lavori, tranne una parte di quelli riguardanti il piroscavo *Pantelleria*, poichè è stato requisito dalla Regia marina mercantile e iscritto al naviglio ausiliario.

È stato perciò stipulata una nuova convenzione che prevede la fissazione di un altro termine di 40 giorni dalla data di riconsegna alla Società della nave.

Il disegno di legge in esame, che approva la convenzione, merita pertanto di essere approvato.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per integrazione del finanziamento per lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. (1458)

BRENNA, *Relatore*, rileva che col provvedimento in esame si dà facoltà al Ministero dei lavori pubblici di provvedere al pagamento delle pendenze tuttora esistenti per i lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni della Calabria terremotata. Data la finalità che il disegno di legge si prefigge, esso è meritevole di approvazione. Osserva, però, che mentre nel titolo del disegno di legge e nella relazione ministeriale si fa riferimento soltanto ai lavori di riparazione e ricostruzione degli edifici di culto, poi nel testo degli articoli si prevedono anche « le nuove costruzioni ».

Sottopone, perciò, all'Eccellenza il Ministro dei lavori pubblici l'opportunità di far concordare le rispettive dizioni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, chiarisce che il contributo è dato per sanare una situazione annosa che risale al terremoto del 1908. Si tratta di sette diocesi i cui beni sono sottoposti a sequestro, perchè non hanno pagato i costruttori delle chiese e degli istituti religiosi.

L'importo di tali costruzioni è molto superiore ai 10 milioni autorizzati dal disegno di legge. Le diocesi a mezzo di un loro delegato hanno già portato al Ministero la transazione per cui i costruttori accetterebbero a tacitazione completa dei loro diritti la somma complessiva di 10 milioni. Il Governo è desideroso di chiudere una volta per sempre una situazione che si è trascinata per troppi anni. Si è pertanto stabilito all'articolo 3 che effettuato il pagamento, per una somma che non superi i dieci milioni, nessun altro sussidio statale sarà più concesso per i lavori di riparazione e ricostruzione o nuova costruzione degli edifici di culto.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroghe di termini di ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità. (1459)

GIORDANI, *Relatore*, nota che venendo a scadere il termine di proroga per l'ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità di cui alla legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 853 e permanendo le stesse condizioni particolari conseguenti allo stato di guerra per cui si attuò il provvedimento legislativo, si rende necessario di prorogare di un altro anno, e cioè fino al 30 giugno 1942-XX, il termine per l'ultimazione dei lavori suaccennati. La proroga può essere consentita anche quando ne sia stata concessa altra in base alla citata legge.

Propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada. (1437)

ART. 1.

Ferme restando le disposizioni relative al reparto di pubblica sicurezza dell'Urbe di cui agli articoli 1 e 3 e seguenti della legge 5 maggio 1939-XVII, n. 761, la tabella di cui all'articolo 1 della legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1219, relativa all'organico della Milizia nazionale della strada è sostituita dalla seguente:

TABELLA A.

<i>Ufficiali</i>	
Grado 5° e 6° - Console generale o console comandante la Milizia nazionale della strada (a) . . . N.	1
» 6° - Console comandante in 2 ^a »	1
» 6° - Console ispettore amministrativo »	1
» 6° - Consoli comandanti di gruppi di reparti. »	3
» 7° - Primi seniori »	6
» 8° - Seniori »	8
» 9° - Centurioni »	25
» 10° - Capi manipolo »	25
Totale N.	70
<i>Sottufficiali e truppa:</i>	
Marescialli maggiori N.	16
Marescialli capi »	18
Marescialli ordinari »	40
Brigadieri. »	90
Vice brigadieri »	94
Militi scelti »	220
Militi. »	907
Totale N.	1.385

(a) Il Comandante della specialità viene nominato con il grado iniziale di console (grado 6°) e dopo sei anni di carica può essere promosso console generale (grado 5°).

ART. 2.

In via transitoria, potranno essere conferiti, nella prima attuazione della presente legge, due posti di seniore in soprannumero, da riassorbire con le prime due vacanze, lasciandosi frattanto scoperti due posti di centurione.

ART. 3.

Il Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada - provvederà con suo decreto ad introdurre nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada le integrazioni relative alla maggiore spesa dipendente dall'applicazione della presente legge.

Modificazioni al Regio decreto-legge 8 gennaio 1931-IX, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione. (1440)

ART. 1.

L'articolo 28 del Regolamento allegato A) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX n. 148, è modificato come appresso:

« Nei casi di inabilità permanente derivante da infortuni sul lavoro, qualora l'agente rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, e conservi lo stipendio o paga percepito prima dell'infortunio, la rendita liquidatagli in applicazione del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, deve essere versata per intero all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale od alla Cassa speciale di previdenza cui l'agente appartiene, per essere destinata, con i relativi interessi, alla liquidazione di un supplemento di pensione differita all'epoca della cessazione dal servizio o della morte dell'agente.

« Qualora l'agente infortunato rimanga in servizio con uno stipendio o paga inferiore a

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

quello percepito prima dell'infortunio, sulla intera rendita, liquidata in applicazione dell'anzidetto Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, viene prelevata e corrisposta all'interessato la quota di rendita equivalente alla riduzione apportata alla sua retribuzione e per la eventuale rimanenza si applica la disposizione del comma precedente.

« In tale caso, l'accertamento del trattamento economico dell'agente titolare della rendita d'infortunio deve essere fatto ad ogni variazione della rendita conseguente da peggioramento o miglioramento delle condizioni fisiche dell'infortunato, in seguito alle visite di revisione previste dal citato Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765. In tale accertamento non deve tenersi conto delle variazioni salariali determinate da motivi non riferibili all'infortunio.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano a coloro che al momento della liquidazione della rendita sono agenti di ruolo, compresi gli agenti stabili *ad personam*.

« Con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e delle corporazioni saranno stabiliti i criteri per la determinazione della pensione supplementiva di cui al primo comma ».

ART. 2.

Il capoverso dell'articolo 14 del Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è modificato come segue:

« I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosieguo si rendessero necessarie debbono essere approvate con decreto del Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro delle comunicazioni ».

ART. 3.

I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna Azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, ai sensi dell'articolo 54 dell'allegato A) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.

I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo.

ART. 4.

All'articolo 5 dell'allegato B) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunta la seguente disposizione:

« Presso le Commissioni amministratrici delle Casse di soccorso aventi un numero di iscritti superiore ai 200 agenti è istituito un Collegio di sindaci in numero di tre, dei quali due nominati dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed uno da quello delle Corporazioni ».

ART. 5.

L'articolo 7 dell'allegato B) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è così modificato:

« La Commissione delibera con l'intervento di almeno componenti.

« Rientra nelle sue attribuzioni la funzione di vigilanza sul servizio di contabilità e cassa, di cui al precedente articolo 4, la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestrali, di cui al successivo articolo 8, ed il rendiconto annuale, nonchè la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie e per la cura degli agenti e delle persone della loro famiglia conviventi ed a carico.

« Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della Cassa soccorso ».

ART. 6.

Allo schema di statuto tipo per le Casse di soccorso del personale, allegato B) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunto un nuovo articolo, n. 21, contenente la seguente disposizione:

« In caso di scioglimento della Cassa di soccorso, per cessazione dell'attività della Azienda presso la quale è istituito il sodalizio, i fondi costituenti il patrimonio della Cassa sono ripartiti tra gli iscritti al momento dello scioglimento del sodalizio, in proporzione dell'anzianità di servizio e dello stipendio o paga percepito alla detta epoca da ciascun partecipante.

« In caso di fusione di aziende ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, dovrà procedersi, nei modi di cui all'articolo 14 del Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, alla unificazione delle Casse soccorso, istituite presso le aziende fuse, e alla conseguente unificazione dei fondi di riserva relativi ».

ART. 7.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 13 dell'allegato B) al Regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 8.

Gli statuti delle Casse di soccorso, approvati alla pubblicazione della presente legge, si intendono, di diritto, modificati in conformità dei precedenti articoli.

Norme espropriative per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia. (1441)

ARTICOLO UNICO.

Le stime compilate dal Circolo ferroviario d'ispezione di Palermo e successivamente dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo, allo scopo di determinare le indennità da offrirsi ai proprietari, ai sensi dell'articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per le espropriazioni rese necessarie in dipendenza della costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia, equivalgono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della detta legge, alla perizia di cui all'articolo 32 della legge stessa, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza compilati con le modalità dell'articolo 176 del testo unico approvato dal decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1940-XVIII.

Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Sassari, e delle relative norme di attuazione. (1442)

ART. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Sassari.

Un esemplare di tale piano, comprendente il regolamento contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano stesso, munito del visto del Ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'archivio di Stato.

ART. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Sassari provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincoli.

Il piano particolareggiato interessante gli impianti ferroviari dovrà essere previamente concordato con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

I piani particolareggiati di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del Comune di Sassari a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità e con il Ministro dell'educazione nazionale per quanto riguarda la tutela monumentale paesistica ed artistica.

ART. 3.

Per la occupazione delle aree private necessarie alla esecuzione del piano regolatore, il comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari, a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Sassari preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

ART. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve darne notifica ai rispettivi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente se proprietari della intera zona o riuniti in Consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo, saranno a cura del comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.

Qualora nel termine fissato dal comune non si sia costituito il Consorzio fra tutti i proprietari di un'area indicata nel piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o più di detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione e forniscano idonea garanzia, il comune potrà procedere per conto di questi proprietari alla espropriazione della parte dell'area e dei relativi distacchi di proprietà degli altri con le norme della presente legge.

Tra più interessati che si obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che riuniti in consorzio o singolarmente siano proprietari della maggior superficie sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.

ART. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

La indennità di espropriazione, per opere di piano regolatore, sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66 capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e della località, sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore si procedesse ad espropriazioni di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, e di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici di concerto col Ministro di grazia e giustizia potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente.

Nella determinazione del valore venale non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o che possa verificarsi sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del piano e della sua esecuzione, anche soltanto parziale.

Nel determinare le indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano i periti dovranno attenersi alle norme di cui ai successivi articoli della presente legge.

ART. 6.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nei piani particolareggiati, il comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

ART. 7.

Per la procedura abbreviata di cui al 1° comma dell'articolo precedente si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Sassari in seguito a richiesta del comune di Sassari dispone perchè in contraddittorio col comune stesso e con i proprietari espropriandi venga fornito lo stato di consistenza dei beni ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo 5, sentito il parere

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dell'ufficio tecnico erariale competente, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche, e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti del precedente articolo 5 della presente legge.

ART. 8.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbano essere dotate di portici, oltre al versamento dei contributi su indicati, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito i portici stessi che dovranno considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie.

ART. 9.

È vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio, fuori del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza permesso dell'autorità comunale che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto con i criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto di pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

ART. 10.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro dei lavori pubblici e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano generale di massima che, nel corso della sua attuazione, il Comune riconoscerà opportune.

ART. 11.

Le presenti disposizioni di legge sono estese ai piani particolareggiati già approvati, con decreti ministeriali, relativi alla sistemazione e al completamento delle zone « Duomo » e « Stazione ferroviaria » in Sassari.

ART. 12.

Il piano di massima approvato con la presente legge non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno completarsi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentita ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.

ART. 13.

Il comune di Sassari è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste del Testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175 e successive modificazioni.

ART. 14.

In quanto non disposto e modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Approvazione della convenzione stipulata il 2 maggio 1941-XIX con la Società anonima di navigazione « La Meridionale », modificativa di quella in data 23 aprile 1940-XVIII, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria). (1451)

ARTICOLO UNICO.

È approvata l'unita convenzione stipulata in data 2 maggio 1941-XIX con la Società anonima di navigazione « La Meridionale » sedente in Palermo, che modifica quella in data 23 aprile 1940-XVIII, modificativa di quelle in data 7 novembre 1925-IV, 7 agosto 1930-VIII e 7 agosto 1933-XI, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

**CONVENZIONE MODIFICATIVA DI QUELLA IN DATA 23 APRILE 1940-XVIII
PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE COSTITUENTI IL GRUPPO E
(ISOLE EGADI, PELAGIE, USTICA E PANTELLERIA)**

PREMESSO

che con Convenzione del 23 aprile 1940-XVIII, approvata con legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1301, modificativa di quelle in data 7 novembre 1925-IV, 7 agosto 1930-VIII e 7 agosto 1933-XI per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) la Società Anonima di Navigazione « La Meridionale » sedente in Palermo si obbligò ad eseguire, nel termine di giorni novanta decorrenti dalla data di pubblicazione della suddetta legge, i lavori di sistemazione interne ordinate dal Ministero delle comunicazioni con lettera 13 marzo 1939-XVII, n. 2350, relativamente ai piroscafi « Ustica » e « Pantelleria » e quelli occorrenti per rimettere in perfetto stato di manutenzione le altre unità della Società assegnate alle linee;

che la Società concessionaria ha eseguito in tempo utile tutti i suddetti lavori ad eccezione di una parte di quelli prescritti pel piroscafo « Pantelleria » a causa della requisizione e della iscrizione nel naviglio ausiliario di detta nave da parte della Regia marina avvenuta il 10 maggio 1940-XVIII;

che per dare alla Società la possibilità di compiere i lavori rimasti in sospeso sul piroscafo « Pantelleria » occorre fissare un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 4 della su citata convenzione modificativa 23 aprile 1940-XVIII;

FRA

il Tenente Generale Ispettore Cav. di Gr. Cr. GIULIO INGIANNI, *direttore generale della marina mercantile*, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, e il Sig. Comm. MASSIMO D'AMBROSIO, *della Società Anonima di Navigazione « La Meridionale », sedente in Palermo* a nome e per conto della Società stessa in virtù di regolare mandato, è stato concordato e stipulato quanto segue:

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 1.

Per i lavori ancora da eseguire sul piroscalo « Pantelleria » giusta l'articolo 4 della convenzione modificativa stipulata il 23 aprile 1940-XVIII con la Società Anonima di Navigazione « La Meridionale » sedente in Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria), approvata con legge 25 agosto 1940-XVIII, il termine previsto dall'articolo stesso viene sostituito con altro della durata di giorni quaranta decorrenti dalla data di riconsegna alla Società della nave, attualmente requisita.

Qualora il piroscalo suddetto fosse soggetto ad altre requisizioni prima della scadenza di tale nuovo termine, i quaranta giorni per l'effettuazione dei prescritti lavori decorreranno dalla data dell'ultima riconsegna della nave, e nella determinazione del suindicato periodo saranno tenuti a calcolo per metà i giorni trascorsi dopo le precedenti derequisizioni della nave stessa.

ART. 2.

Tutte le clausole e condizioni stabilite dalle precedenti convenzioni e relativi allegati, per la parte non modificata dalla presente, s'intendono applicabili a quest'ultima.

Fatta in Roma in tre originali, addì 2 maggio 1941-XIX.

*Per il Ministero delle comunicazioni
Il Direttore generale della marina mercantile*

GIULIO INGIANNI.

Per la Società Anonima di Navigazione « La Meridionale »

MASSIMO D'AMBROSIO.

**Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni
per integrazione del finanziamento per lavori
di riparazione e ricostruzione di edifici di
culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti
dal terremoto del 28 dicembre 1908. (1458)**

ART. 1.

Al Ministero dei lavori pubblici è data facoltà di pagare direttamente, entro il limite di 10 milioni, le quote di spese incontrate dalla Mensa arcivescovile di Reggio Calabria, e dalle Mense vescovili delle diocesi di Bova, Gerace, Nicotera e Tropea ed Oppido Mamertina per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di edifici di culto ed ecclesiastici nei comuni colpiti dal terremoto del 1908, quando per il finanziamento degli stessi non siano stati sufficienti i sussidi di cui agli articoli 101 e 104 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, integrati con i contributi terremoti, di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927-V, n. 328, convertito nella legge 12 gennaio 1928-VI, n. 343.

La suindicata spesa di lire 10 milioni graverà sui fondi iscritti e da iscrivere negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere dipendenti dal terremoto del 1908.

ART. 2.

Il pagamento delle suddette spese sarà fatto in favore dei singoli creditori soltanto quando saranno pervenute da tutte le Mense indicate nel precedente articolo le dichiarazioni, debitamente autenticate e registrate, da rilasciarsi dai creditori delle Mense stesse di accettazione delle somme offerte a piena e definitiva estinzione dei loro crediti, e sempre che la somma totale dovuta non superi l'importo di lire 10 milioni.

Insieme con le suindicate dichiarazioni dei creditori, l'Arcivescovo di Reggio Calabria ed i Vescovi di Bova, Gerace, Nicotera e Tropea ed Oppido Mamertina, produrranno una propria attestazione che le rispettive Mense non devono ad alcun altro creditore altre somme per lavori, forniture o prestazioni comunque connessi con la riparazione e ricostruzione o nuova costruzione degli edifici di culto ed ecclesiastici indicati all'articolo 1.

ART. 3.

Effettuato il pagamento delle somme di cui agli articoli precedenti, nessun altro sussidio statale sarà più concesso alle suddette Mense per lavori di riparazione e ricostruzione o nuova costruzione di edifici di culto

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

od ecclesiastici e per i relativi arredamenti, salvo la liquidazione ed il pagamento dei sussidi, di cui all'articolo 101 del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e nei limiti degli impegni di bilancio già assunti all'entrata in vigore della presente legge.

Proroghe di termini di ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità. (1459)

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni dell'articolo unico della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 853, rela-

tive alla concessione di proroghe dei termini per l'ultimazione dei lavori di riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di fabbricati danneggiati da terremoti o da altre pubbliche calamità, sono applicabili fino al 30 giugno 1942-XX.

La proroga del termine di ultimazione dei lavori, di cui al precedente comma, può essere consentita anche quando ne sia stata concessa altra a norma della citata legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 853.